



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO  
Provincia di Latina

**CONSIGLIO COMUNALE**  
DELIBERAZIONE

**COPIA**

numero 11 del 11-04-2022

**SEDUTA: Pubblica - CONVOCAZIONE: Prima**

ALBO ON LINE N. 512 22-04-2022 al 07-05-2022

**OGGETTO:**

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMU ANNO 2022

In data undici 11-04-2022 con inizio alle ore 18:30 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio comunale per la trattazione di diversi argomenti nelle persone dei Signori:

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Presenze
1.	Federico Carnevale	Presente
2.	Arcangelo Biagio Di Cola	Presente
3.	Carmine Masiello	Presente
4.	Luana Colabello	Presente
5.	Claudio De Luca	Presente
6.	Oriano Bianchi	Presente
7.	Anna Maria Ferreri	Presente
8.	Gioia Pernarella	Presente
9.	Catia Di Veglia	Presente
10.	Guglielmo Raso	Presente
11.	Ermanna Casale	Presente
12.	Gianpiero Trani	Assente
13.	Gesualdo Mirabella	Presente

**PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Margherita Dott.ssa Dott.ssa Martino

Presiede Pernarella Gioia che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul punto il vice sindaco Di Cola come da trascrizione allegata, richiamata qui per intero e in ogni sua parte.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

**VISTO** il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che esonera dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;

**VISTO** il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

**VISTO** il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno 2015 e successivamente confermata;

**CONSIDERATO** che, per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTO** il comma 756, che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i Comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**VERIFICATO** che anche per l'anno 2021 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

**CONSIDERATO** il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

**VISTO** il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

**RILEVATO** che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

**DATO ATTO** che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

**EVIDENZIATO** che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

**RILEVATO** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	

0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

**RITENUTO** opportuno, in ragione di quanto premesso, confermare le aliquote IMU approvate nell'anno 2021 per l'anno 2022;

**ATTESO** che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2022 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	SPECIFICHE
A/1 – A/8 – A/9	0,50%	Abitazione principale di lusso
Fabbricati rurali strumentali	Esenti	fintanto che permanga tale destinazione e purchè sia presente in catasto una specifica annotazione di ruralità per il particolare immobile
"Beni merce"	Esenti	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Terreni agricoli	Esenti	il Comune di Monte San Biagio è classificato montano secondo la Circolare del Ministero delle Finanze del n. 9 del 14 giugno 1993
Fabbricati gruppo "D"	0,96%	il 7,6 per mille è la riserva dello Stato
Altri immobili	0,96%	Altri immobili

**CONSIDERATO** che a partire dall'anno 2021, la Legge di Bilancio Legge 160/2019, ha reintrodotta una riduzione della tassazione IMU e TARI per le unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dei pensionati residenti all'estero, al verificarsi di alcune condizioni;

**CONSIDERATO** inoltre che la legge di bilancio 2021 L. 178/2020 ha introdotto una riduzione per i pensionati esteri, senza fare alcun riferimento alla qualifica di "cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Aire", ma più genericamente facendo riferimento a "soggetti non residenti nel territorio dello Stato";

**RILEVATO** che la norma non richiama alcun principio di assimilazione all'abitazione principale ma una semplice riduzione e nel dettaglio prevede all'art. 1, comma 48, una duplice riduzione:

- nella misura di 1/2, a titolo di IMU su un'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia dai suddetti soggetti, purchè la stessa risulti non locata o concessa in comodato d'uso;
- nella misura di 2/3, a titolo di TARI o della tariffa corrispettiva per i medesimi immobili;

**EVIDENZIATO** che l'agevolazione spettante ai pensionati esteri tanto per l'IMU quanto per la TARI è applicabile solo se vengono rispettati tutti i requisiti previsti dal Legislatore gli Uffici hanno elaborato un'apposita modulistica, al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari e la spettanza dell'agevolazione in argomento (Allegato 1);

**CONSIDERATO** che:

- il conflitto scoppiato da qualche settimana in Ucraina ha messo in moto la macchina

dell'accoglienza;

- oltre alle strutture del circuito statale e comunale, i profughi potranno essere ospitati anche da privati cittadini;
- non è possibile prevedere, nel Regolamento che disciplina l'applicazione del tributo IMU, fattispecie di esenzione diverse da quelle disciplinate dall'art. 1, comma 759, lett. a), della Legge 160/2019, non essendo contemplata tale facoltà né dalla vigente normativa in materia di imposta municipale né dalla potestà regolamentare di cui all' art. 52, comma 1, del D.lgs. 446/1997;
- per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9, nel prevedere un'aliquota base dello 0,5%, l'Ente la facoltà di diminuire tale aliquota sino all'azzeramento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli definiti dal Legislatore ai commi da 750 a 753, Legge 160/2019, si deve far riferimento al comma 754 e anche in questo caso, tenuto conto dell'aliquota già prevista dalla deliberazione comunale, il Consiglio comunale potrà prevederne un'ulteriore diminuzione fino all'azzeramento;
- per le strutture ricettive, solitamente accatastati nella categoria catastale D/2 - Alberghi e pensioni (con fine di lucro), in considerazione di quanto previsto dal comma 753, l'aliquota applicabile di base è pari allo 0,86%, di cui una quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato, pertanto i Comuni non potranno in ogni caso determinare un'aliquota inferiore alla quota che va allo Stato;

**VALUTATA** positivamente la possibilità di adottare agevolazioni di carattere tributario, per l'Imposta Municipale Unica (IMU), volte ad incentivare le politiche di accoglienza;

**RITENUTO** poter prevedere per gli immobili o parte di essi destinati all'accoglienza dei rifugiati di guerra, limitatamente al solo periodo di accoglienza, le seguenti agevolazioni:

- per le abitazioni principali di lusso (categoria A/1, A/8 e A/9), per cui è prevista un'aliquota base dello 0,5%, un azzeramento di tale aliquota;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per cui è prevista un'aliquota dello 0,96%, una diminuzione della stessa del 50%;
- per le strutture ricettive, ovvero per la sola parte destinata al alloggio per rifugiati di guerra (solitamente accatastati nella categoria catastale D/2 - Alberghi e pensioni (con fine di lucro)), per cui è prevista un'aliquota dello 0,96%, di cui una quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato, un'aliquota che tenga conto esclusivamente della quota destinata allo Stato;

**VISTO** il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

**RIMARCATO** che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali

*per la deliberazione del bilancio di prevision» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'Area Amministrativa e Tributi, e in ordine alla regolarità contabile emessi del responsabile dell'Area Finanziaria emessi ai sensi degli articoli 49 e 147 comma 2 lett. c) e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti Favorevoli n.9 Astenuti n.3 (Raso, Casale e Mirabella)

#### **DELIBERA**

- **DI DICHIARARE** quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2022;
- **DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- **DI APPLICARE** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<b>ALIQUOTA</b>	<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>
0,50%	Abitazione principale di lusso
Esenti	Fabbricati rurali strumentali
Esenti	"Beni merce"
Esenti	Terreni agricoli
0,96%	Fabbricati gruppo "D"
0,96%	Altri immobili

- **DI PRENDERE ATTO** che:
  - o è riconosciuta la detrazione per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), di € 200,00;
  - o il 7,6 per mille è la riserva destinata allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”;

- il Comune di Monte San Biagio è classificato montano secondo la Circolare del Ministero delle Finanze del n. 9 del 14 giugno 1993;
  - è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
  - la legge di bilancio 2021 L. 178/2020 ha introdotto una riduzione, nella misura di 1/2, per i pensionati esteri, genericamente riconducibili a "*soggetti non residenti nel territorio dello Stato*";
- **DI APPROVARE** per gli immobili o parte di essi destinati all'accoglienza dei rifugiati di guerra, per il solo periodo di accoglienza, a fronte delle agevolazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,00%	Abitazione principale di lusso
0,76%	Fabbricati gruppo "D"*
0,48%	Altri immobili

\* si intendono le strutture ricettive, ovvero per la sola parte destinata al alloggio per rifugiati di guerra (solitamente accatastati nella categoria catastale D/2 - Alberghi e pensioni (con fine di lucro)), per cui è prevista un'aliquota ordinaria dello 0,96%, di cui una quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato;

- **DI APPROVARE** l'apposita modulistica predisposta dagli Uffici, da presentare al fine di riconoscere l'agevolazione in argomento e verificare la sussistenza dei requisiti imposti dal Legislatore;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

In prosieguo, con la medesima votazione sopra riportata;

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis parere di Regolarità tecnica espresso:  
Favorevole  
Li', 30-03-2022

---

**IL RESP. DEL SERVIZIO**

F.to. **Dr.ssa Martina Dr.ssa Fusco**

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis parere di Regolarità contabile espresso:  
Favorevole  
Li', 01-04-2022

---

**IL RESP. DEL SERVIZIO**

F.to. **Dott.ssa Daniela Dott.ssa Ilario**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**F.to IL PRESIDENTE**  
Gioia Pernarella

**F.to IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Margherita Dott.ssa Dott.ssa Martino

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo **ON LINE**  
per quindici giorni consecutivi dal 22-04-2022\_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE  
Margherita Dott.ssa Dott.ssa Martino

Che è divenuta esecutiva il giorno 11-04-2022  
Immediatamente Esecutiva (art.134 – coma 4 – D.Lgs. 267/00)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Margherita Dott.ssa Dott.ssa Martino

**\*\*\* COPIA USO AMMINISTRATIVO \*\*\***  
MONTE SAN BIAGIO, 22-04-2022